

## La Valutazione di Impatto Ambientale, in particolare il caso dei progetti di attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi

Contributo tecnico di Maria Belvisi

Esperta in VIA – Consiglio Direttivo Associazione Analisti Ambientali (AAA)

### Che cosa è la VIA

La valutazione ambientale dei progetti (VIA) è un procedimento tecnico amministrativo mediante il quale vengono preventivamente, in modo integrato e partecipato, individuati gli effetti sull'ambiente e sul patrimonio culturale di un progetto con la finalità di:

- assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica
- proteggere la salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacità di riproduzione dell'ecosistema in quanto risorsa essenziale per la vita.

La VIA individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare gli impatti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori:

- 1) l'uomo, la fauna e la flora;
- 2) il suolo, l'acqua, l'aria e il clima;
- 3) i beni materiali ed il patrimonio culturale;
- 4) l'interazione tra i fattori di cui sopra

<p><b>ITALIA</b> <b>VIA – VAS – AIA</b> • D.vo. n. 152/2006 e s.m (Parte II)</p> <p><b>VIA Per le opere pubbliche di preminente interesse strategico</b> • D.Vo 163/2006 e s.m. <b>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</b></p>	<p><b>Europa</b> <b>VIA: 2011/92/UE</b> ver.cod. (Dir. 85/337/CEE, 97/11/CE, 2003/35/CE, 2009/31/CE) Oggi Nuova direttiva <b>2014/52/UE</b></p> <p><b>VAS</b> <b>Dir. 2001/42/CE</b></p> <p><b>IPPC (AIA)</b> <b>Dir. 2008/1/EC sostituita dal 2014 dalla Dir. 2010/75/UE</b></p>	<p>Fonte: Maria Belvisi Le valutazioni e autorizzazioni ambientali VIA, VAS e AIA Geologia dell’Ambiente - Periodico trimestrale della Società Italiana di Geologia Ambientale N. 3/2014 Anno XXII - luglio-settembre 2014</p>
---	---	--

L'Italia, così come previsto dalla Direttiva UE 2011/92/UE<sup>i</sup> (Versione codificata oggi in vigore), distingue tra progetti<sup>ii</sup> che devono essere obbligatoriamente a VIA (in tal caso progetto definitivo)

in quanto suscettibili di avere impatti significativi e negativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale in base alla loro tipologia e dimensione (all. II e III alla parte II del decreto) e quelli sottoposti ad una procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (all. IV alla parte II del decreto), in tal caso progetto preliminare, finalizzata a valutare se questi possono avere un impatto significativo e negativo sull'ambiente (e che quindi dovranno essere sottoposti a VIA solo in caso di provvedimento negativo) dovuto non solo alle caratteristiche progettuali ma fortemente dipendente dalla localizzazione e alle caratteristiche dell'impatto potenziale.

La procedura è quindi obbligatoria per i progetti elencati nell'all. II (di competenza statale) e nell'all. III (di competenza regionale) e per i progetti di cui all'all. IV relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione, che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette (L. 394/1991). Sono inoltre soggetti a VIA obbligatoria quei progetti (elencati in all. IV), come detto, per i quali la procedura verifica di assoggettabilità alla VIA si è conclusa con esito negativo.

Va ricordato che sono soggetti obbligatoriamente a VIA statale anche i progetti di infrastrutture e di insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale di cui alla Legge Obiettivo (L.O. L.443/2001) che rientrano nelle tipologie progettuali indicate nell'All. II del decreto 152/2006, secondo l'iter procedurale per l'approvazione dei progetti di infrastrutture strategiche previsto dal D.Lgs.163/2006 e s.m.i.

I progetti elencati nell'allegato II che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni, le modifiche o estensioni dei progetti elencati nell'all. II che possono avere impatti significativi e negativi sull'ambiente e quelli elencati nell'all. IV (tipicamente di competenza delle regioni o Province autonome) devono essere sottoposti, invece come detto, ad una procedura di verifica di assoggettabilità a VIA cosiddetta di screening. La significatività degli impatti ambientali negativi, viene valutata dall'autorità competente in base ai criteri indicati nell'allegato V e secondo quanto

Tabella n. 3 Campo di applicazione e Ripartizione Competenze		
Campo di applicazione	Direttiva 2011/92/UE	Decreto legislativo 152/2006 e s.m.
Progetti sottoposti a VIA obbligatoria	All. I:	All. II Competenza Statale All. III Competenza Regionale All. IV per opere o interventi di nuova realizzazione, che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla L. 394/91 e s.m. (L. quadro sulle aree protette)
Progetti per i quali, sulla base di un esame caso per caso o di soglie o di criteri fissati dagli SM, questi ultimi decidono se il progetto debba essere sottoposto a valutazione. (c.d. Screening)	All. II:	-All.IV Competenza Regionale -Progetti all. II esclusivamente o essenzialmente per sviluppo e collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni; -Modifiche o estensioni dei progetti elencati negli allegati II, III e IV che possano produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente.

Fonte: Maria Belvisi Le valutazioni e autorizzazioni ambientali VIA, VAS e AIA Geologia dell'Ambiente - Periodico trimestrale della Società Italiana di Geologia Ambientale N. 3/2014 Anno XXII - luglio-settembre 2014

stabilito dalle *Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e delle Province Autonome* <sup>iii</sup> che forniscono indirizzi e criteri per l'espletamento della procedura di verifica al fine di garantire un'uniforme e corretta applicazione su tutto il territorio nazionale delle disposizioni della direttiva VIA e integrano i criteri tecnico-dimensionali e localizzativi utilizzati per la fissazione delle soglie già stabilite nell'All. IV per le diverse categorie progettuali, individuando ulteriori criteri contenuti nell'All. V ritenuti rilevanti


ai fini dell'identificazione dei progetti da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VIA. Pertanto le soglie individuate sono integrate dalle disposizioni contenute nel citato decreto ministeriale.

Sono esclusi in tutto in parte dal campo di applicazione della VIA, quando non sia possibile in alcun modo svolgere la VIA, singoli interventi disposti in via d'urgenza, (art. 5, c.2 e 5 della L. 225/1992), al solo scopo di salvaguardare l'incolumità delle persone e di mettere in sicurezza gli immobili da un pericolo imminente o a seguito di calamità.

La VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza previste in caso di impatti su aree SIC o ZPS (art. 5 del decreto n. 357/1997);

### Gli attori delle procedure

I soggetti coinvolti nella procedura, e schematizzati in figura n.1 sono :



### Inoltre in sede statale:

Il Ministero per i Beni e le attività culturali collabora all' attività istruttoria, esprime il parere vincolante di competenza e si esprime di concerto (nella figura del Ministro) con l'autorità competente nell'ambito del provvedimento di VIA;

Le Regione/i, Provincia/e, Comune/i (il cui territorio sia anche solo parzialmente interessato dal progetto o dagli impatti della sua attuazione) sono informati dell'avvio della procedura e dispongono della documentazione tecnica a corredo dell'istanza.

Altre Amministrazioni/Enti competenti al rilascio di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale qualora siano necessari

per la realizzazione del progetto o per l'esercizio dell'opera e specificatamente previsti dalle relative norme di settore quali ad esempio:

- Soprintendenze per i Beni Architettonici ed il Paesaggio e Soprintendenze Archeologiche territorialmente competenti;
- Enti Parco ed altri soggetti gestori di aree naturali a vario titolo protette;
- Capitanerie di Porto (progetti in aree marine costiere e/o in mare aperto);
- Autorità di bacino (nazionali, interregionali, regionali);
- Consorzi di Bonifica;
- Autorità d' Ambito territoriale Ottimale.

#### **Procedura di verifica di assoggettabilità**

**Presentazione istanza** (documentazione amministrativa e tecnica - progetto preliminare, studio preliminare ambientale - da parte del proponente)

**e contestuale Pubblicazione** avviso nel sito web dell'autorità competente e pubblicato sulla G.U.R.I., per consentire l'informazione e la consultazione da parte del pubblico e l'eventuale trasmissione di osservazioni

**Fase di consultazione** ( 45 gg dalla data dell'avviso al pubblico)

**Istruttoria tecnica (durata max 45gg + 30 gg per la risposta del proponente)**

**Emanazione del provvedimento di verifica di assoggettabilità**

In caso di esito positivo, con il provvedimento di assoggettabilità si determina l'esclusione dall'assoggettamento alla procedura di VIA del progetto, con eventuali prescrizioni che il proponente è tenuto ad ottemperare.

In caso di esito negativo si provvede a comunicare al proponente l'esito della verifica e di conseguenza il progetto dovrà essere sottoposto a VIA.

La durata complessiva della procedura è fissata in 90 gg ovvero, in caso di richiesta di integrazioni, entro 45 giorni dalla scadenza del termine previsto per il deposito della documentazione integrativa da parte del proponente (durata complessiva della procedura 120 gg).

**Pubblicità degli esiti della procedura** competente mediante:

- a) un sintetico avviso pubblicato nella GURI ovvero nel BUR
- b) con la pubblicazione integrale sul sito web dell'autorità competente.

#### **Procedura di VIA**

La valutazione d'impatto ambientale comprende:

1. la definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale facoltativa (cosiddetta fase di scoping)
2. la presentazione e la pubblicazione del progetto; Il Pubblico è informato dell'avvio della procedura e può consultare la documentazione tecnica a corredo dell'istanza. Chiunque abbia interesse può prendere visione del progetto e del relativo studio ambientale, presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi sia in forma scritta o mediante posta elettronica certificata entro il termine di 60gg dalla pubblicazione dell'avviso sui quotidiani.
3. lo svolgimento di consultazioni;
4. la valutazione dello studio ambientale e degli esiti delle consultazioni;
5. la decisione che si concretizza in un provvedimento dell'autorità competente obbligatorio, vincolante e che sostituisce o coordina, tutte le autorizzazioni, le intese, le concessioni, le

licenze, i pareri, i nulla osta e gli assensi comunque denominati in materia ambientale e di patrimonio culturale che conclude la fase di valutazione.

6. l'informazione sulla decisione; Il provvedimento di VIA è pubblicato per estratto, con indicazione dell'opera, dell'esito del provvedimento e dei luoghi ove lo stesso potrà essere consultato nella sua interezza, a cura del proponente nella GURI per i progetti di competenza statale ovvero nel BUR , per i progetti di rispettiva competenza. Dalla data di pubblicazione nella GURI ovvero dalla data di pubblicazione nel BUR decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte di soggetti interessati. Il provvedimento di VIA deve essere pubblicato per intero e su sito web dell'autorità competente indicando la sede ove si possa prendere visione di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria e delle valutazioni successive.
7. il monitoraggio. Il provvedimento di VIA contiene ogni opportuna indicazione per la progettazione e lo svolgimento delle attività di controllo e monitoraggio degli impatti. Il monitoraggio assicura, anche avvalendosi del sistema delle Agenzie ambientali, il controllo sugli impatti ambientali significativi sull'ambiente provocati dalle opere approvate, nonché la corrispondenza alle prescrizioni espresse sulla compatibilità ambientale dell'opera, anche, al fine di individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e di consentire all'autorità competente di essere in grado di adottare le opportune misure correttive.

1- Fase di scoping (facoltativa da parte del proponente)

Avvio di un a fase di consultazione con l'autorità competente e i soggetti competenti in materia ambientale al fine di definire la portata delle informazioni da includere, il relativo livello di dettaglio e le metodologie da adottare sulla base del progetto preliminare, dello studio preliminare ambientale e di una relazione che, sulla base degli impatti ambientali attesi, illustra il piano di lavoro per la redazione dello studio di impatto ambientale. La documentazione presentata dal proponente include l'elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati necessari alla realizzazione ed esercizio del progetto.

L'autorità competente si pronuncia sulle condizioni per l'elaborazione del progetto e dello studio di impatto ambientale, esamina le principali alternative, compresa l'alternativa zero e sulla base della documentazione disponibile, verifica, anche con riferimento alla localizzazione prevista dal progetto, l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilità. In carenza di tali elementi, indica le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di consenso, senza che cio' pregiudichi la definizione del successivo procedimento.


La fase di "scoping" si conclude entro 60 gg e, allo scadere del termine, si passa alla fase successiva.

## 2-7 Procedura di VIA vera e propria

### Tempistica

In base alle diverse fattispecie previste i tempi per l'emanazione del provvedimento di VIA (dalla data di presentazione dell'istanza o di pubblicazione dell'avviso sui quotidiani) sono:

- o 150 giorni (vedi schema sottostante)
- o 210 giorni (con richiesta di proroga di 60 gg da parte dell'Amministrazione per particolare complessità del procedimento)
- o 270 giorni (con richiesta di integrazioni,)
- o 330 giorni (con richiesta di proroga da parte dell'Amministrazione per particolare complessità del procedimento e con richiesta di integrazioni)



**Fonte:** S. Malcevski, M. Belvisi, O. Chitotti, P. Garbelli - *Impatto Ambientale e Valutazione Strategica – VAS e VIA per il governo del territorio e dell'ambiente*” Luglio 2008 Il Sole 24ore S.p.A – pp. 465 ISBN 978-88-324-6138-1

Nei provvedimenti concernenti i progetti quali Raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese che producono soltanto lubrificanti dal petrolio greggio), nonché impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500 tonnellate al giorno di carbone o di scisti bituminosi, nonché terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto e i progetti riguardanti le centrali termiche e altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW è prevista la predisposizione da parte del proponente di una valutazione di impatto sanitario (VIS), in conformità alle linee guida predisposte dall'Istituto superiore di sanità, da svolgere nell'ambito del procedimento di VIA (modifica introdotta dalla legge 221/2015 (c.d Collegato ambientale alla legge di stabilità 2016).

I progetti sottoposti alla fase di valutazione devono essere realizzati entro 5 anni dalla pubblicazione del provvedimento di VIA. Tenuto conto delle caratteristiche del progetto il provvedimento può stabilire un periodo più lungo, trascorso il quale, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dall'autorità che ha emanato il provvedimento, la procedura di VIA deve essere reiterata.

### Controlli e sanzioni

Infine la VIA costituisce presupposto o parte integrante del procedimento di autorizzazione o approvazione. I provvedimenti di autorizzazione o approvazione adottati senza la previa VIA, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge. Qualora si accertino violazioni delle prescrizioni impartite o modifiche progettuali tali da incidere sugli esiti e sulle risultanze finali delle fasi di verifica di assoggettabilità e di valutazione, l'autorità competente, previa eventuale sospensione dei lavori, impone al proponente l'adeguamento dell'opera o intervento, stabilendone i termini e le modalità. Qualora il proponente non adempia a quanto imposto, l'autorità competente provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente. Nel caso di opere ed interventi realizzati senza le fasi di verifica di assoggettabilità o di valutazione in violazione delle disposizioni nonché nel caso di difformità sostanziali da quanto disposto dai provvedimenti finali, l'autorità competente, valutata l'entità del pregiudizio ambientale arrecato e quello conseguente alla applicazione della sanzione, dispone la sospensione dei lavori e può disporre la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile, definendone i termini e le modalità. In caso di inottemperanza, l'autorità competente provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente.

**Caso particolare: La Valutazione di Impatto Ambientale per i progetti di attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi**

La L. 11 novembre 2014, n. 164 (art.38) ha reso la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sulla terraferma e in mare Progetti di competenza statale obbligatoriamente soggette a VIA (precedentemente erano di competenza statale solo i progetti a mare).

Sempre per la L. 164/2014 recante "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive", al fine di valorizzare le risorse energetiche nazionali e garantire la sicurezza degli approvvigionamenti del Paese, **le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale rivestono carattere di interesse strategico e sono di pubblica utilità, urgenti e indifferibili.** Le attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, sono svolte a seguito del rilascio di un titolo concessorio unico, sulla base di un programma generale di lavori articolato in una prima fase di ricerca, per la durata di sei anni, prorogabile due volte per un periodo di tre anni nel caso sia necessario completare le opere di ricerca, a cui seguono, in caso di rinvenimento di un giacimento tecnicamente ed economicamente coltivabile, riconosciuto dal Ministero dello sviluppo economico, la fase di coltivazione della durata di trenta anni prorogabile per una o più volte per un periodo di dieci anni ove siano stati adempiuti gli obblighi derivanti dal decreto di concessione e il giacimento risulti ancora coltivabile, e quella di ripristino finale.

Il 152/2006 inoltre recita: Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell'Unione europea e internazionali sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9.

*Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette. I titoli abilitativi già rilasciati sono fatti salvi per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale. Sono sempre assicurate le attività di manutenzione finalizzate all'adeguamento tecnologico necessario alla sicurezza degli impianti e alla tutela dell'ambiente, nonché le operazioni finali di ripristino ambientale. (la modifica - segnalata in corsivo - è stata introdotta dalla legge n. 208 del 2015- legge di stabilità 2016).*

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i titolari delle concessioni di coltivazione in mare sono tenuti a corrispondere annualmente l'aliquota di prodotto di cui all'articolo 19, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, elevata dal 7% al 10% per il gas e dal 4% al 7% per l'olio. Il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione è tenuto a versare le somme corrispondenti al valore dell'incremento dell'aliquota ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere interamente riassegnate, in parti uguali, ad appositi capitoli istituiti nello stato di previsione, rispettivamente, del Ministero dello sviluppo economico, per lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo della sicurezza anche ambientale degli impianti di ricerca e coltivazione in mare, e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per assicurare il pieno svolgimento delle azioni di monitoraggio, ivi compresi gli adempimenti connessi alle valutazioni ambientali in ambito costiero e marino, anche mediante l'impiego dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), delle Agenzie


regionali per l'ambiente e delle strutture tecniche dei corpi dello Stato preposti alla vigilanza ambientale, e di contrasto dell'inquinamento marino (le modifiche segnalate in corsivo sottolineate sono state apportate dalla collegato ambientale alla legge di stabilità L.28 dicembre 2015, n. 221 Si segnala che con il DPR 15 febbraio 2016 (GU Serie Generale n.38 del 16-2-2016) è stato indetto per il giorno 17 aprile 2016 il referendum popolare per l'abrogazione del comma 17, terzo periodo, dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, limitatamente alle seguenti parole: «per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale»

Vale la pena ricordare l'art 5 del Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n.145 in recepimento della **Direttiva 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013 , sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE recita** (Art. 5.Partecipazione del pubblico riguardo agli effetti sull'ambiente delle operazioni esplorative in mare programmate nel settore degli idrocarburi ) recita:


La perforazione di un pozzo di esplorazione da un impianto non destinato alla produzione può essere iniziata solo a seguito di una partecipazione pubblica relativa ai possibili effetti sull'ambiente delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi. Tale partecipazione è garantita nell'ambito della procedura di VIA, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero nell'ambito della procedura di VAS, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 14 del medesimo decreto legislativo. Quanto sopra non si applica con riguardo alle aree autorizzate entro il 18 luglio 2013.

### Un po' di numeri


Provvedimenti VIA (1989 - 2015) e pareri VIA Legge Obiettivo (2003 - 2015)



Fonte Sito Ministero ambiente



Fonte Sito Ministero ambiente



<sup>i</sup> Direttiva UE 2011/92/UE del 13 dicembre 2011 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati

<sup>ii</sup> Per progetto si intende la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere, elencati negli all. II e III alla parte II del decreto, e di altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo

<sup>iii</sup> Decreto 30 marzo 2015 recante *Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e delle Province Autonome*

